

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 14/02/2024

FATTO

Presentati due reclami, alle date 23.03.2023 e 30.06.2023, entrambi riscontrati negativamente dall'intermediario, parte ricorrente adiva l'ABF.

Essa rappresentava di aver rinvenuto, dopo il decesso del padre, in data 21/04/2019, un libretto di risparmio nominativo, sottoscritto in data 21/07/1992, con un diverso intermediario incorporato nell'odierna resistente, del quale risultava contitolare, a firme disgiunte. Alla data del 05/07/1992, il suddetto libretto recava un saldo di Lire 78.451,006 (pari ad € 40.516,56), nonché il versamento degli interessi, in data 23/07/1992, al tasso del 6,5%, nessun'altra operazione risultava annotata. Con il proprio reclamo del 23/03/2023, rilevato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 116/2007, circa l'eventuale dormienza del rapporto, aveva chiesto all'intermediario: copia della suddetta comunicazione con avviso di ricevimento della raccomandata ed attestazione dell'eventuale devoluzione somme al Fondo di Solidarietà, riservandosi di richiedere la restituzione, anche a titolo di risarcimento del danno, dell'intero importo giacente sul libretto, unitamente agli interessi. Il 21/04/2023 l'intermediario aveva riscontrato il reclamo affermando che: il libretto risultava estinto nel 1995 e pertanto, non rientrava nella normativa relativa ai rapporti dormienti entrata in vigore nel 2007; il saldo residuo del libretto a seguito dell'estinzione ammontava a lire 485.857 (pari ad € 250,92), somma che veniva messa a disposizione. In data 30/06/2023, parte ricorrente, aveva



inoltrato un'ulteriore comunicazione all'intermediario, negando che alcuno dei cointestatari del libretto avesse dato disposizioni di estinzione dello stesso, chiedendo evidenza delle movimentazioni eseguite sul libretto, reiterando la richiesta di restituzione/risarcimento della somma di € 40.516,56 oltre interessi. In data 27/07/2023 l'intermediario aveva replicato che non era più possibile acquisire le movimentazioni, essendo trascorsi i termini di legge per la conservazione delle stesse. In sede di ricorso la ricorrente allegava, quindi, che il proprio credito risultava provato in quanto: risultava annotato sul libretto un saldo esigibile di lire 78.451.006 alla data del 05/07/1992, con la firma di un funzionario della banca, non risultavano altre ulteriori annotazioni. Domandava, quindi, la liquidazione dell'intera somma di € 40.516,56 risultante dal libretto, oltre interessi dal 05/08/1993 (o, in subordine, degli ultimi cinque anni) nella misura convenzionalmente pattuita del 6,5% o, in subordine, in misura legale.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, rilevava che, dalle uniche evidenze informatiche rintracciabili sui propri sistemi, emergeva che il libretto risultava estinto d'ufficio in data 12/05/1998, con la motivazione di "presunto abbandonato", in presenza di un saldo pari a Lire 485.857 ovvero € 250,92, che l'estinzione era avvenuta in data antecedente alla legge 266/2005 e per questo, il saldo non era stato oggetto di devoluzione, che essendo ormai decorso il termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili non era possibile rinvenire nei propri archivi alcuna traccia né informatica né documentale della movimentazione del libretto, di ritenere, tuttavia, che il saldo, presente alla data del 05/08/1992, fosse stato utilizzato e/o spostato su altri rapporti. Domandava, quindi, dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto l'estinzione del rapporto era collocata in epoca precedente l'ambito di competenza temporale dell'ABF, ovvero, in subordine, di volerlo respingere in quanto infondato. In sede di controrepliche eccepiva, altresì, che la pretesa creditoria di parte ricorrente era prescritta.

Dall'esame della documentazione in atti si evince che: il libretto risulta sottoscritto in data 21/07/1992 ed intestato al ricorrente e al di lui padre, deceduto in data 21/04/2019; il titolo prevede la disciplina della firma disgiunta; risulta prevista una disciplina convenzionale in merito alla corresponsione degli interessi sulla somma depositata al tasso del 06,500%; il libretto reca un saldo di Lire 78.451,006; risultano due sigle apposte, una in concomitanza con la sigla "165PON" e l'altra in concomitanza alla sigla "165GAT" in riferimento a n. 2 versamenti registrati in data 05/08/1992 per complessive Lire 4.500.00; non risultano altre annotazioni in relazione ad eventuali ulteriori movimentazioni ed in riferimento all'estinzione del rapporto.

DIRITTO

L'intermediario ha, preliminarmente, sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, in quanto sia l'ultima movimentazione contabile del libretto, che l'estinzione di quest'ultimo risulterebbero avvenute oltre il termine di competenza temporale dell'ABF. Si rileva che la domanda di parte ricorrente volta alla richiesta del pagamento della somma portata dal libretto a titolo di restitutorio e/o risarcitorio, attiene non alla genesi del rapporto bensì alle vicende successive legate alla movimentazione ed evocata estinzione dello stesso. In merito, parte resistente allega che il libretto in oggetto risulterebbe estinto d'ufficio in data 12/05/1998, dunque, l'estinzione sarebbe avvenuta in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, determinandone l'inammissibilità ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I Par. IV): *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a*



operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”. La predetta eccezione non appare, tuttavia, meritevole di accoglimento in ragione della carenza di prova in ordine alle allegazioni di parte ricorrente relativamente all'estinzione del rapporto oggetto di ricorso. E', del resto, l'intermediario medesimo a rappresentare di poter solo supporre, senza poterlo documentare, che il saldo presente alla data del 05/08/1992 sia stato utilizzato e/o spostato. A sostegno della propria eccezione produce un'evidenza informatica interna relativa al 12/05/1998, data di asserita estinzione del rapporto, che reca quale causale estinzione "altro" ed un ulteriore estratto dal proprio archivio informatico denominato "dettaglio presunto abbandonato" dal quale risulterebbe un saldo al momento della presunta estinzione per abbandono di Lire 485.857 (€ 250,92). Oltre all'evidenza interna sopra riportata non consta in atti ulteriore documentazione prodotta a riguardo da parte dell'intermediario, che nulla produce in ordine alla presunta movimentazione della provvista afferente il titolo. D'altro canto, il libretto è ancora a mani del titolare, alla data del 05/08/1992, reca un saldo di Lire 78.451,006 (pari ad € 40.516,56), n. 2 versamenti registrati in data 05/08/1992 per complessive Lire 4.500.00 e nessun'altra annotazione successiva risulta apposta sul libretto medesimo.

Il Collegio ritiene, quindi, di aderire all'orientamento già espresso dall'ABF che, in caso analogo, ha ritenuto non sussistere prova dell'avvenuta estinzione del rapporto: *"Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione in rito dell'intermediario. In argomento, basti rilevare che l'intermediario non acclude idonea evidenza probatoria dell'avvenuta estinzione del rapporto risultando all'uopo insufficiente la produzione della documentazione contabile interna. Pertanto, l'eccezione preliminare di incompetenza temporale dell'Arbitro non appare fondata..... il resistente allega una evidenza tratta dai propri sistemi informatici interni che, a suo dire, confermerebbe l'estinzione del deposito in oggetto alla data del 17/08/1999: che, com'è noto, secondo quanto disposto dall'art. 2709 c.c., possono costituire elemento di prova a favore dell'imprenditore soltanto in presenza di determinate condizioni (rapporti tra imprenditori riferite alle rispettive attività di impresa), che, nella specie, non ricorrono* (Collegio di Napoli, decisione n. 9059 del 2019, nello stesso senso Collegio di Milano decisione n. 13506/2019). Del resto, in ordine all'efficacia probatoria delle annotazioni nei libretti di deposito, l'art. 1835 c.c., nel disporre che le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti fra la stessa e il depositario, delinea una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto per cui è fatta salva la prova contraria. Si richiama, sul punto, quanto chiarito dalla Cassazione civile, sez. I, con la Sentenza del 12/11/2013, n. 25370, secondo la quale il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime probatorio delineato dall'art. 1835, secondo comma, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità, esso fa piena prova non solo delle annotazioni eseguite e sottoscritte dal funzionario addetto, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il menzionato funzionario, esprimendo tale speciale regime un principio di tutela rafforzata del diritto alla prova predisposto dalla legge a favore del depositario (in senso analogo si veda Cassazione civile sez. VI, 01/07/2014, n.14888). Né, può giustificare l'assenza di evidenze in riferimento alle movimentazioni, successive all'ultima annotazione presente sul titolo, l'avvenuto decorso, allegato dall'intermediario, del termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili. Costituisce, infatti, orientamento condiviso dai Collegi, l'irrilevanza della normativa in materia di tenuta delle scritture contabili ai fini della conservazione della documentazione contrattuale da parte degli intermediari, atteso che l'esercizio della facoltà di non



conservare ulteriormente la documentazione, non può limitare un altrui diritto, sul punto si richiama, tra le altre, la decisione del Collegio di Roma, n. 20795/2020: *“.....Il Collegio ha però verificato che, per contrastare la fondatezza del credito vantato dalla ricorrente, la convenuta si è limitata ad eccepire, senza produrre evidenze in tal senso, l'estinzione del rapporto su indicazione del de cuius nonché il decorso del termine decennale per la conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. Questo Arbitro, ricordato il proprio consolidato orientamento in virtù del quale l'intermediario non può ritenersi esentato dall'onere di provare i fatti affermati solo perché, legittimamente, non è più tenuto alla conservazione della documentazione (Coll. Roma, decisione n. 20301/2019).”*

Nel merito, l'intermediario afferma che il libretto di risparmio, asseritamente estinto in data 12/05/1998, non è stato oggetto di devoluzione al MEF alla chiusura del rapporto in ragione del fatto che questa è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 266/2005. Tuttavia l'art. 7 della D.P.R. 22/06/2007 n° 116 ha previsto una disciplina transitoria applicabile ai rapporti il cui termine di 10 anni decorrente dalla data di libera disponibilità delle somme si è compiuto alla data di entrata in vigore del regolamento (17/08/2007): per questi rapporti, la comunicazione di devoluzione prevista dall'art. 3, doveva essere effettuata dall'intermediario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

L'intermediario ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente alla riscossione della somma portata dal libretto. Tuttavia, la predetta eccezione è stata formulata per la prima volta in sede di controrepliche, ebbene secondo le Disposizioni ABF (Sez. VI 1): *“L'intermediario può a sua volta trasmettere una memoria di controreplica entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni”*. La formulata eccezione di prescrizione deve ritenersi, quindi, inammissibile, si richiama in merito, il precedente reso dal Collegio di Bari, decisione n. 5358/2022: *“...è necessario esaminare l'eccezione di prescrizione che, l'intermediario ha sollevato per la prima volta in sede di controrepliche. Come è noto, la prescrizione, ex art. 2938 c.c., è un'eccezione in senso stretto che può essere invocata solo dalla parte che intende avvalersene e non può essere rilevata d'ufficio (cfr. anche art. 167, comma 2, c.p.c.).Il Collegio richiama innanzi tutto l'orientamento, condiviso dai Collegi territoriali, secondo il quale – proprio alla luce di quanto previsto dagli artt. 2938 e 2937, ultimo comma, c.c. – «la prescrizione può essere rilevata nel procedimento ABF solo se eccepita formalmente dall'intermediario ritualmente “costituitosi” con le controdeduzioni» (da ultimo, Collegio di Bari, decisione n. 21789/2021).Si deve inoltre ricordare che, secondo le Disposizioni ABF (Sez. VI § 1), “l'intermediario può [...] trasmettere una memoria di controreplica entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni”. Di conseguenza, il Collegio ritiene che la prescrizione, se invocata per la prima volta in sede di controrepliche, non possa considerarsi ritualmente eccepita e quindi non possa essere esaminata.”* (in termini si veda anche la pronuncia del Collegio di Bari, decisione n. 21789/21). In ogni caso deve, in punto prescrizione, rilevarsi che il termine di decorrenza del termine prescrizione in capo del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, si richiama, in merito, il precedente reso dal Collegio di Milano, decisione n. 20812 del 05 settembre 2019, secondo cui: *“Nel merito il cliente ha dichiarato di avere eseguito “operazioni attive fino all'anno 1977” e l'intermediario ha eccepito, come detto, la prescrizione del diritto di credito incorporato nel*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

titolo. In proposito la giurisprudenza dei Collegi ABF si è uniformata al mutato orientamento della Suprema Corte sull'individuazione del dies a quo per il computo di tale termine (sentenza n. 788/2012). In particolare con tale sentenza la S.C. ha osservato che nel deposito bancario, se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito (alla restituzione) del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo così in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca. Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione inizia quindi a decorrere dalla data in cui il pagamento viene richiesto dal cliente (cfr. Coll. Milano, n. 6956/2017; Coll. Napoli, n. 9059/2019). Nel caso di specie, non avendo l'intermediario resistente fornito alcuna prova in merito all'avvenuta estinzione del diritto fatto valere dal cliente (in virtù della prescrizione decennale decorsa dall'eventuale momento di richiesta di restituzione della somma depositata), questo Arbitro accerta il diritto del ricorrente a conseguire dall'intermediario la restituzione della somma portata dal libretto di deposito. Sul punto va ancora considerato che l'intermediario afferma di non avere reperito alcuna evidenza contabile in merito all'importo riportato sul libretto di deposito in suo possesso in considerazione del tempo trascorso, ed eccepisce che è decorso il decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili (cfr. risposta al reclamo allegata alle controdeduzioni). Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che il ricorrente potrà far valere il suo diritto alla restituzione della somma depositata dietro presentazione alla banca dell'originale del libretto in suo possesso".

La parte ricorrente ha domandato la restituzione, oltre che della somma portata dal libretto, anche degli interessi convenzionali, a far data dal 5/8/1993. Il libretto reca l'iscrizione di una disciplina convenzionale in merito alla corresponsione degli interessi, sulla somma depositata, al tasso del 06,500%. Anche per quanto attiene i richiesti interessi l'eccezione di prescrizione formulata, per la prima volta in sede di controrepliche, dall'intermediario deve ritenersi, per i già esposti motivi, inammissibile.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma indicata dal libretto, convertita in euro, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA